



In data 27 dicembre 2023 l'OCC aveva proposto osservazioni che il liquidatore aveva ritenuto non superabili, rimettendo gli atti al giudice delegato.

Con provvedimento del 19 febbraio 2023 il giudice delegato aveva provveduto alla definitiva formazione dello stato passivo in cui, in relazione all'insinuazione al passivo dell'OCC, aveva così disposto: «*Non luogo a provvedere in sede di stato passivo con riferimento al compenso dell'OCC Ordine degli Avvocati di Milano (cro. n. 7), che verrà determinato e liquidato in maniera unitaria, per le causali di cui in motivazione, in sede di liquidazione del compenso finale del liquidatore*».

Nella parte motiva il giudice aveva riconosciuto lo svolgimento dell'attività preliminare descritta dall'OCC, ma aveva valutato l'applicazione alla specie del disposto dell'art. 17 del D.M. n. 202 del 2014 con necessità di fare applicazione del principio di unicità del compenso. La posta creditoria in discussione, da intendersi come spesa di giustizia, stante la funzione anche pubblicistica riservata agli Organismi di composizione della crisi, non doveva essere oggetto di insinuazione al passivo, in quanto sarebbe stata determinata all'esito del procedimento, unitamente al compenso del liquidatore, sulla scorta del passivo ammesso e dell'attivo in concreto realizzato.

Avverso tale decreto ha proposto tempestivo reclamo, ai sensi nell'art. 273 comma 6 CCII, l'OCC sopra indicato, censurando il provvedimento nella parte in cui ha affermato il principio della unitarietà del compenso e chiedendo sia l'ammissione al passivo in prededuzione in conformità alla domanda, sia la rimessione della questione alla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. in considerazione della novità della questione e della sua serialità.

Con un primo motivo parte reclamante contesta l'applicabilità del richiamato art. 17 d.m. n. 202/2014, trattandosi di norma secondaria, anteriore al codice della crisi, riferibile ai soli casi in cui per l'esecuzione del piano del consumatore o dell'accordo di composizione della crisi omologato sia nominato un liquidatore o un gestore per la liquidazione, disposizione pertanto non applicabile alla gravosa attività del liquidatore prevista dall'art. 268 CCII.

Inoltre, ove si applicasse l'art. 17 d.m. n. 202/2014 e l'incarico fosse unitario, ne deriverebbe come corollario la necessità di iscrizione nel registro ministeriale ex art. 356 CCII da parte dell'OCC per essere nominato liquidatore, mentre al registro possono iscriversi solo i professionisti e non gli organismi.

Con un secondo motivo, parte reclamante contesta l'indeterminatezza del criterio liquidatorio, atteso che se il compenso fosse unico non si comprenderebbe quale sarebbe la quota di spettanza dell'OCC e quale quella del liquidatore, trattandosi di quote che non potrebbero essere stabilite da regolamenti, perché significherebbe demandare la liquidazione del compenso affidata al giudice a un organo amministrativo.

Rileva, ancora, l'OCC che appare irragionevole premiare l'Organismo che imponga ai sovraindebitati un pagamento immediato delle spettanze dovute per l'attività espletata, rispetto ad un OCC che accetti di farsi pagare in prededuzione nella fase esecutiva della procedura. Ed ancora, che l'unicità del compenso determina una generalizzata compressione dei compensi e impedisce una adeguata remunerazione dei professionisti che trattano la materia.

In via preliminare, osserva il Tribunale che non sussistono i presupposti per rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., ben potendo procedersi ad una applicazione costituzionalmente orientata delle norme di riferimento, secondo le ragioni di seguito esposte.

Nel merito, merita conferma l'orientamento già espresso dal Tribunale di Milano nel provvedimento collegiale del 29 febbraio 2024 (in www.dirittodellacrisi.it).

In tema di liquidazione dei compensi la normativa di riferimento è costituita dal d.m. 24 settembre 2014 n. 202.

In particolare, l'art. 18, comma 1, stabilisce che «*nelle procedure di liquidazione di cui al capo II, sezione seconda, della legge, il compenso del liquidatore è determinato sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e del passivo accertato. Si applica l'art. 16*».

L'art. 16 disciplina i criteri di determinazione del compenso dell'organismo in tutte le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento in cui sono previste forme di liquidazione dei beni, con la conseguenza che il rimando a detta norma implica che i criteri di determinazione dei compensi del liquidatore siano del tutto sovrapponibili a quelli dell'organismo di composizione.

Quello che rimane in ombra è se la previsione dell'art.18 intenda consentire, per le ipotesi di liquidazioni dei beni, allorché il liquidatore abbia già svolto le funzioni di OCC nella fase prodromica alla presentazione del ricorso per l'apertura della liquidazione controllata da parte del debitore, una duplicazione dei compensi tra OCC e liquidatore per le due fasi, sulla base dei medesimi parametri di attivo e passivo, ovvero individui un compenso unitario.

Ad avviso di questo Collegio la *vexata quaestio* può essere risolta, anche in difetto di una previsione specifica, in ragione della regola generale di unicità del compenso chiaramente enunciata dall'art. 17 del d.m., il quale infatti dispone: *"1. Quando nello stesso incarico si sono succeduti più organismi, il compenso unico è determinato secondo le disposizioni del presente capo ed è ripartito secondo criteri di proporzionalità. 2. Nel caso in cui per l'esecuzione del piano o dell'accordo omologato sia nominato un liquidatore o un gestore per la liquidazione, la determinazione del compenso ha luogo a norma del comma 1"*.

La previsione è all'evidenza volta a regolare l'ipotesi in cui nella stessa procedura si succedono più organismi ovvero quando sia necessario per l'esecuzione del piano (del consumatore) o dell'accordo (di composizione della crisi) omologato nominare un liquidatore o un gestore per la liquidazione dell'attivo, stabilendo che in questi casi il compenso tra i vari soggetti è unitario e va ripartito tra gli stessi secondo un criterio di proporzionalità.

Identico principio si ritrova nell'art. 18, comma 2, con riguardo alla procedura di liquidazione del patrimonio (ora liquidazione controllata), laddove si prevede che *"quando nello stesso incarico si sono succeduti più liquidatori ovvero nel caso di conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione, il compenso unico è determinato secondo le disposizioni del presente capo ed è ripartito secondo criteri di proporzionalità"*

Dal quadro normativo riportato si ricava la regola per cui, ove si determini nelle procedure di sovraindebitamento un avvicendamento tra organismi, ovvero del liquidatore all'OCC o ancora tra liquidatori, il compenso è unico e va parametrato in relazione all'attività da ciascuno svolta.

Su queste basi questo stesso Tribunale ha di recente puntualizzato che *"La circostanza che la norma contenga due espresse previsioni in tal senso e non disciplini espressamente la ipotesi qui in esame è conseguenza del fatto che l'avvicendamento nella procedura dell'OCC anche come liquidatore (nella persona dallo stesso designata) rappresenta una fattispecie per così dire "classica" e del tutto fisiologica nella prassi, a differenza delle altre due ipotesi espressamente contemplate dal dato normativo. E difatti quanto all'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 17, va rilevato che non sempre per l'esecuzione del piano e per l'accordo omologato è necessaria la nomina di un liquidatore (cfr. art. 13, comma 1, L. n. 3/2012). L'art. 18, comma 2, del d.m. contempla una ipotesi tutt'altro che fisiologica, costituita dalla conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione. Entrambe le fattispecie sono quindi state espressamente ricondotte dal legislatore all'ipotesi tipica dell'art. 17, comma 1, CCIP"* (cfr. anche nella medesima prospettiva Trib. Bergamo, 23.3.2021, Trib. Palermo, 10.5.2023, nonché Trib. Milano, 21.11.2020, in www.dirittodellacrisi.it). L'unicità del compenso si ricollega, infatti, all'unicità della prestazione, che proprio nella liquidazione controllata, tra le varie procedure di sovraindebitamento, registra una fisiologica consequenzialità tra gli adempimenti previsti a carico del gestore rispetto a quelli del liquidatore. La fase d'accesso alla procedura concorsuale appare naturalmente strumentale all'apertura della medesima, tant'è che lo stesso art.270 comma 2 lett.b) CCII stabilisce che con la sentenza di apertura della liquidazione controllata sia nominato, di regola, liquidatore il medesimo gestore della crisi selezionato dall'OCC prescelto dal debitore.

Se dunque quando si addivene alla nomina di un liquidatore nella ristrutturazione dei debiti del consumatore o nel concordato minore ai sensi dell'art.17 comma 2 del d.m., ovvero in caso di conversione di queste procedure a mente dell'art. 18, comma 2, il compenso è espressamente previsto come unitario, non si vede come potrebbe essere duplicato proprio quando, sin da principio, la procedura individuata dal debitore, unitamente all'OCC, è quella di natura prettamente liquidatoria (con riguardo alla necessità di interpretare le norme in senso conforme ai generali principi di ragionevolezza e uguaglianza cfr. Cass. Sez. Un. 26 maggio 1997 n. 4670, con riguardo all'art. 5 d.m. 28 luglio 1992 n. 570, vigente al momento della pronuncia, nella parte in cui prevedeva che il compenso del commissario giudiziale potesse essere il doppio di quello del curatore, distinguendo la fase precedente l'omologazione da quella successiva, si poneva in contrasto con il canone fondamentale del diritto di uguaglianza, con conseguente legittimazione alla parziale disapplicazione da parte del giudice).

Il rilievo di parte reclamante per cui con il compenso unitario non sarebbe determinata la quota di spettanza dell'OCC e quale quella del liquidatore non coglie nel segno. Tale valutazione ben potrà essere

compiuta dal giudice delegato all'esito dello svolgimento delle attività liquidatoria, alla luce delle attività documentate e dei risultati ottenuti.

Non ha pregio nemmeno l'eccezione secondo cui se l'incarico fosse unitario, l'OCC per essere nominato liquidatore necessiterebbe di iscrizione nel registro ministeriale ex art. 356 CCII. L'art.270 specifica che di regola il liquidatore della liquidazione controllata è l'OCC che ha assistito il debitore, ed anche quando nominato direttamente dall'autorità giudiziaria, in sostituzione dell'OCC, deve essere iscritto unicamente nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202. Per tutti i motivi sopra evidenziati, consegue il rigetto del reclamo.

P.Q.M.

- 1) rigetta il reclamo
- 2) nulla per le spese.

Milano, 4 aprile 2024

Il Presidente Estensore

Dott. Laura De Simone